

Assicurazione di TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.

Prodotto: FamigliAuto ed. 6/2016 agg. 09/2018

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 31/12/2018

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A., Piazza San Carlo, 161; CAP 10123; Torino; tel. 011.0920601/011.5627373; sito internet: www.ucaspa.com; e-mail: uca@ucaspa.com; PEC: pecuca@legalmail.it. Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Prov. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 e Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n° 19867 del 08/09/1994 - Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, approvato il 27 aprile 2018, si riportano le seguenti informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa: il Patrimonio netto ammonta a € 18,22 milioni, di cui Capitale Sociale: € 6,00 milioni -i.v.-, Riserve patrimoniali: € 8,75 milioni e utile dell'esercizio: € 3,47 milioni. In data 3 maggio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR - "Solvency and Financial Condition Report") al 31 dicembre 2017, disponibile sul sito internet dell'impresa (www.ucaspa.com).

Nella relazione SFCR sono specificati i seguenti requisiti di capitale di solvibilità alla data del 31 dicembre 2017: il requisito patrimoniale di solvibilità -SCR (Solvency Capital Requirement)- pari a € 14,93 milioni; il requisito patrimoniale minimo -MCR (Minimum Capital Requirement)- pari a € 6,72 milioni; i Fondi propri della Compagnia -OF (Own Funds)- a copertura del SCR, pari a € 19,54 milioni; il valore dell'indice di solvibilità -Solvency Ratio-, che rappresenta il rapporto tra i fondi propri della Compagnia ed il requisito di capitale di solvibilità SCR, pari a 130,88%.

Per la consultazione degli aggiornamenti si rimanda al sito internet www.ucaspa.com Sezione Area Assicurati.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Tutela Legale

Il pagamento delle spese legali e peritali entro i limiti del massimale, per evento e illimitato per anno assicurativo, di € 5.000 per la sezione Famiglia e di € 10.000 per la sezione Circolazione Veicoli.

Perdite Pecuniarie

Il pagamento delle seguenti perdite pecuniarie, con i massimali indicati per evento e per anno assicurativo:

- Sezione Famiglia
 - Indennizzo forfetario utenze domestiche: massimale € 500.
- Sezione Circolazione Veicoli
 - spese pernottamento e forzato soggiorno a seguito incidente o avaria avvenuti fuori dal comune di residenza dell'Assicurato: massimale € 200
 - rimpatrio assicurato e/o veicolo dall'estero a seguito incidente o avaria: massimale € 200
 - traino a seguito incidente o avaria in Italia ed all'estero: massimale: € 200 per incidente e € 100 per avaria
 - indennizzo noleggio auto sostitutiva con o senza conducente per incidente o avaria avvenuti fuori dal comune di residenza dell'Assicurato: massimale € 300 - nel comune di residenza dell'Assicurato: massimale € 150

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è comunque rapportata ai massimali concordati con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Sezione Famiglia	
Soggetti conviventi non risultanti da atto di stato di famiglia	È possibile estendere la copertura a tali Soggetti indicandone le generalità.
Sezione Circolazione Veicoli	
Aumento massimale Perdite Pecuniarie rischio circolazione veicoli nucleo familiare	I massimali previsti per ciascuna delle garanzie Perdite Pecuniarie valgono per tutti i veicoli assicurati e si intendono aumentati del 50% per anno assicurativo e per un massimo di 2 vertenze per anno assicurativo.
Soggetti conviventi non risultanti da atto di stato di famiglia	È possibile estendere la copertura a tali Soggetti indicandone le generalità.
Pacchetto perdite pecuniarie	<p>La Società provvede al pagamento delle seguenti perdite pecuniarie con i massimali indicati per evento e anno assicurativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indennizzo forfettario sequestro veicolo a seguito incidente stradale e spese di custodia: massimale € 150 per Autovetture e per Autocarri. - Trasporto in ambulanza dell'Assicurato e Trasportati a seguito incidente stradale: massimale € 150. - Vittime della strada: danni all'interno del Veicolo, indumenti del Contraente con massimale € 150. - Indennità per sottrazione / recupero punti patente di guida a seguito incidente stradale e/o violazioni al C.d.S.: massimale € 250. <p>Qualora una o più violazioni che hanno causato la sottrazione di punti siano state commesse prima del perfezionamento della polizza, l'indennità viene corrisposta proporzionalmente al punteggio decurtato per le violazioni accertate successivamente al perfezionamento della stessa.</p> <p>La garanzia è operante nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • corso teorico di aggiornamento a seguito perdita parziale di punti: rimborso del costo del corso di aggiornamento qualora l'Assicurato frequenti il corso dopo aver subito la perdita di almeno 5 punti. • revisione patente disposta per la perdita totale del punteggio. La garanzia è operante anche nel caso di revoca per mancato superamento dell'esame di revisione per inidoneità tecnica: Esclusioni: ipotesi di inidoneità psico-fisica. • revisione patente disposta a seguito incidente stradale. La garanzia è operante anche nel caso di revoca per mancato superamento dell'esame di revisione per inidoneità tecnica: Esclusioni: ipotesi di inidoneità psico-fisica. <ul style="list-style-type: none"> - Indennizzo duplicazione patente, carta di circolazione, certificato di proprietà, targa e chiavi in caso di comprovata distruzione, smarrimento o sottrazione: massimale € 150. <p>E' possibile applicare l'opzione "Aumento massimale Perdite Pecuniarie rischio circolazione veicoli nucleo familiare".</p>



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Sezione Famiglia

L'assicurazione è prestata per quanto espressamente indicato ed è comunque esclusa per quanto non forma oggetto di espressa e specifica disciplina o per quanto non inerente al rischio assicurato: controversie amministrative (ricorso o istanza di revisione di decisioni amministrative promossi in sede amministrativa avanti l'autorità amministrativa competente o sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di diritti e/o interessi legittimi dell'Assicurato), materia societaria, materia contributiva, fiscale, tributaria, contabile ed affine; successioni, donazioni; vertenze relative a diritto di famiglia; controversie tra famigliari assicurati, parenti e affini sino al sesto grado, vertenze derivanti da intermediazione-compravendita e permuta di immobili, terreni, beni mobili registrati; usucapione del diritto di proprietà; diritti reali; morosità, prelazione, riscatto in contratti di locazione anche finanziaria; titoli di credito, azioni, obbligazioni e strumenti finanziari derivati; controversie con Istituti od Enti Previdenziali, con Compagnie di Assicurazione, fatto salvo quanto previsto alla voce "Arbitrato, Mediazione e Azione legale nei confronti di Compagnie di Assicurazione"; recupero crediti anche per resistere alle richieste di crediti vantati da terzi; azioni revocatorie fallimentari; locazione a terzi di immobili; vertenze extracontrattuali che traggono origine da fatti della circolazione, fatti della circolazione; vertenze di lavoro, fatto salvo quanto previsto alla voce "Vertenze con gli addetti ai servizi domestici"; perizie di parte ove non sussista contestazione, spese di consulenza se non seguita da trattativa stragiudiziale e/o azione processuale esperita dallo stesso Legale, pagamento di sanzioni pecuniarie comprese le somme irrogate a tale titolo da qualsiasi organo giurisdizionale e autorità, spese di trasferta, spese di domiciliazione, spese legali e peritali per liti temerarie accertate giudizialmente; controversie derivanti dalla partecipazione a concorsi; vertenze non attinenti direttamente alla sfera della vita privata, extraprofessionale; controversie relative alla partecipazione in Società anche solo in qualità di socio di capitale; detenzione di sostanze radioattive, fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, disastro ecologico, atomico, radioattivo, sciopero, serrate. Sono escluse le vertenze tra il Contraente e gli Assicurati, le vertenze tra Assicurati con la stessa polizza nonché tra il Contraente-Assicurati e la Società UCA. L'assicurazione non garantisce le attività-funzioni collaterali e/o in qualsiasi modo connesse all'attività dichiarata ed oggetto del rischio assicurato, se non espressamente indicate in polizza e per le quali è stato corrisposto il relativo premio.

Sezione Circolazione Veicoli

La garanzia è prestata per quanto espressamente indicato e non è operante in assenza di patente regolare o sospesa, revocata, inidonea al tipo di veicolo, nel caso di utilizzo del veicolo in difformità dalla immatricolazione, se non sussiste polizza RCA compreso il caso di false attestazioni di rischio o se la Garante esercita azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato per quanto previsto alle voci "difesa in sede civile per vertenze contrattuali ed extracontrattuali" e "Difesa in sede civile per sinistri stradali per resistere a pretese risarcitorie di terzi". Partecipazione a competizioni sportive, Imputazioni dolose anche se seguite da assoluzione, patteggiamento, derubricazione, estinzione del reato e/o della pena; guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.) e/o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 C.d.S.), fatto salvo quanto espressamente previsto dalle singole garanzie; perizie di parte ove non sussista contestazione, attività di consulenza legale in assenza di contenzioso, se non seguita da trattazione extragiudiziale o azione processuale esperita dallo stesso Legale; pagamento di sanzioni pecuniarie, comprese le somme irrogate a tale titolo da qualsiasi organo giurisdizionale e autorità nonché delle sanzioni civili; illeciti sanzionati civilmente e/o in sede amministrativa per guida senza patente, spese di trasferta, spese legali e peritali per liti temerarie accertate giudizialmente; recupero danni per merci trasportate per conto terzi; arbitrato e azione legale per inabilità temporanea in polizze infortuni; materia fiscale e tributaria, recupero crediti anche per resistere alle richieste formulate da terzi, materia contrattuale in genere, vertenze tra Contraente e Assicurati, tra Assicurati con la stessa polizza nonché tra il Contraente-Assicurati e la Società UCA; controversie con Compagnie di Assicurazione, fatto salvo quanto espressamente previsto. L'assicurazione non è operante per quanto non inerente al rischio assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: la denuncia di sinistro, unitamente alla relativa documentazione, deve essere inviata da parte del Contraente e/o Assicurati unicamente alla Direzione della Società o all'Intermediario assegnatario del contratto, tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza, salvo casi di comprovata urgenza. Modalità di presentazione: a mezzo lettera raccomandata, telefax, mail anche non certificata, purché supportate da adeguata ricevuta.
	Assistenza diretta/in convenzione: non esistono enti/strutture convenzionate con la Compagnia.
	Gestione da parte di altre imprese: l'impresa svolge direttamente l'attività di gestione dei sinistri come previsto dall'Art. 164 Codice delle Assicurazioni Private.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, come disposto dall'Art. 2952 Cod. Civ.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<ul style="list-style-type: none"> - Se il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave, le dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto (Art. 1892 Cod. Civ.). - Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e reticenti non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza (Art. 1893 Cod. Civ.).
Obblighi dell'impresa	La Società si impegna a pagare l'indennizzo alla completa istruzione del fascicolo.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni, ad eccezione della voce indicizzazione: salvo diversa indicazione, il contratto è indicizzato. Il premio è comprensivo di imposte e diritti, ove previsti.
Rimborso	È prevista la ripetizione della quota di premio pagato e non goduto al netto delle imposte, in caso di recesso dal contratto esercitato dall'Impresa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Nel caso di promozione e collocamento del contratto di assicurazione a distanza, il Contraente può esercitare il cd. diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla definizione della polizza.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto al nucleo familiare o alla sola persona del Contraente, per fatti della vita privata e della circolazione stradale e/o nautica relativi sino a un massimo di quattro veicoli e/o natanti di proprietà.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari consta di: provvigioni medie pari al 28%, con possibilità di applicazione dei diritti se previsti, nella misura massima del 11%, con il massimo di 67 euro.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	In ottemperanza alle disposizioni vigenti, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri o comportamenti tenuti dagli agenti UCA o dai loro collaboratori o dipendenti devono essere inoltrati per iscritto a: UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - Ufficio Reclami - P.zza San Carlo 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel.: 011/092.06.41 - Fax diretto: 011/198.357.40 - e mail: reclami@ucaspa.com - reclamiuca@legalmail.it Suddetti reclami saranno trattati dalla funzione aziendale dedicata all'esame degli stessi, Ufficio Reclami, contattabile ai recapiti sopra indicati, con produzione di riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso (al netto delle eventuali sospensioni previste dalla legge per il caso in cui il reclamo riguardi comportamenti tenuti da un intermediario o da suoi collaboratori o dipendenti e sia, pertanto, necessario acquisire dallo stesso la documentazione pertinente).
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria in quanto condizione di procedibilità per le eventuali successive azioni giudiziarie.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">• ARBITRATO: in caso di disaccordo tra gli Assicurati e la Società per la risoluzione di controversie tra le parti sull'interpretazione delle clausole del presente contratto sulla gestione del sinistro e in ogni caso di conflitto di interessi, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.• Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: www.ec.europa.eu/fin-net.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Modello come da Allegato 5 al Reg. IVASS n. 41/2018.